

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 440

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, RONCHI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI e DE PAOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Nuove norme in materia di servizio di leva

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con questa proposta di legge riprendiamo un percorso del movimento pacifista e nonviolento interrotto nella scorsa legislatura dallo scioglimento delle Camere.

I colleghi Crippa e Bertezolo, presentando alla Camera dei deputati nel maggio 1993 un'analoga proposta di legge (atto Camera n. 2675) affermavano che era «forse la prima volta che pacifisti e nonviolenti si cimentano nell'elaborazione di una proposta di legge che vada a riformare l'istituto della leva».

Ma non è solo dal patrimonio culturale pacifista e nonviolento, bensì dai fondamenti stessi della Costituzione repubblicana, che ricaviamo l'assunto di fondo che sta alla base di questa proposta di legge: il militare di leva è innanzitutto un cittadino e la difesa della collettività nazionale va intesa non come spiacevole dovere, ma come diritto che per essere praticato ha necessità di vedere fornite una serie di garanzie fondamentali.

La scelta è quindi quella di mettere al centro del «diritto difesa» innanzitutto il cittadino, mutuandone le esigenze e collocandole armonicamente nella struttura predisposta all'uso dallo Stato.

Il nostro disegno di legge istituisce due servizi di leva: quello militare e quello di protezione civile.

I due servizi, cui partecipano tutti i giovani che risultino in grado di svolgere il servizio di leva, si troveranno ad operare in un periodo di transizione dal tradizionale concetto di difesa del paese a quello nuovo, caratterizzato da un diverso concetto di minaccia (non più e non principalmente militare).

Per ciò che riguarda il servizio di leva militare, all'articolo 2 noi proponiamo un servizio regionalizzato, strettamente legato

alla comunità da cui il giovane proviene, che non si fermi alla difesa armata, ma che veda invece un attivo intervento nei campi della protezione civile e dell'ambiente.

Dovessimo fare un riferimento al passato, dovremmo andare ai reparti alpini arruolati su base territoriale, caratterizzati da profondi vincoli di solidarietà e conoscenza, con una proiezione dell'impegno anche terminato il servizio di leva, nei campi dell'assistenza e dell'aiuto ai più deboli.

Saranno reparti che costeranno pochissimo, caratterizzati da un addestramento che sortirà effetti migliori dell'attuale, proprio per la più intima conoscenza del territorio e della realtà sociale in cui opereranno.

La durata della leva sarà di sei mesi effettivi, cui saranno aggiunti altri sei mesi in cui il giovane svolgerà una giornata settimanale di addestramento, e per il resto del tempo sarà presso il proprio domicilio, pronto a rispondere alla chiamata del reparto.

Dato che veniamo da un modello di difesa armata e che stiamo operando per il suo superamento, viene data ancora una relativa priorità al servizio di difesa basato sui reparti in armi. È questa la ragione per cui solo i giovani che risulteranno in eccesso rispetto ai reparti di difesa territoriale andranno a svolgere il loro servizio di leva nella protezione civile.

Questo servizio, previsto all'articolo 3, sarà ancora più legato al territorio, e potrà tranquillamente essere svolto tornandosene a casa propria ogni sera.

Anche qui, se dovessimo fare un esempio concreto, potremmo riferirci ai Vigili del fuoco volontari, cittadini che svolgono il proprio lavoro e che su chiamata, nel giro di poche ore se non minuti, divengono un reparto antincendio efficientissimo. È un'esperienza preziosa, particolarmente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppata nel Trentino Alto-Adige, ma con notevoli esperienze anche nel resto del nord Italia.

Questa estrema vicinanza a casa, maggiore del giovane in servizio di leva militare, viene «pagata» dal giovane in servizio di protezione civile con una durata di dodici mesi rispetto ai sei del suo vicino.

Con l'articolo 4 si evidenzia il carattere difensivo dello strumento militare nazionale, come pure la sua transitorietà verso una difesa nonviolenta, tanto che tutti i giovani di leva, in armi o no, dovranno essere addestrati alla difesa civile nonviolenta.

A tale proposito, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che il Governo, di concerto con gli enti locali e gli enti di servizio civile, promuova una Scuola nazionale di formazione alla difesa civile nonviolenta il cui diploma sia condizione necessaria per l'addestramento alla difesa civile nonviolenta dei giovani di leva.

Gli articoli 5 e seguenti del nostro disegno di legge affrontano il problema dell'intervento fuori dai confini nazionali.

I punti essenziali sono:

a) un impiego fuori dai confini nazionali possibile solo in ambito e sotto comando diretto ONU;

b) una subordinazione dell'invio di reparti al preventivo assenso del Parlamento, ulteriormente rafforzato da una norma transitoria (articolo 11) che auspica e chiede una riforma delle Nazioni Unite, soprattutto per ciò che riguarda composizione e compiti del Consiglio di sicurezza;

c) una stretta aderenza dei compiti, che i reparti all'estero dovranno compiere, alla carta delle Nazioni Unite e ad operazioni che non dovranno avere caratteristiche aggressive da un punto di vista militare;

d) la formazione di forze volontarie sia nonviolente che armate da utilizzare per questi compiti fuori dai confini nazionali.

A tale proposito è da sottolineare come le forze disarmate siano da costituirsi prevalentemente con obiettori di coscienza, realizzando un legame politico con il testo di riforma della normativa sull'obiezione di

coscienza, e come si preveda che sia lo Stato a doversi fare carico delle spese sostenute da enti convenzionati ed enti di volontariato internazionale per iniziative di «diplomazia popolare».

L'articolo 10 inserisce questa proposta di riforma del servizio di leva in uno scenario di riduzione programmata della spesa militare, che appare anzitutto necessaria in relazione all'obiettivo di ridurre il debito pubblico.

Mentre infatti è stata tagliata drasticamente la spesa per le pensioni, per la sanità, per l'ambiente, introducendo il blocco della spesa per il pubblico impiego ed il principio dell'invarianza delle spese rispetto al passato, la spesa militare è uscita praticamente indenne dalle varie manovre di bilancio.

A questo vi è da aggiungere che il cosiddetto «Nuovo modello di difesa» prevede una crescita continua delle spese militari, sia con strumenti ordinari di bilancio che con leggi speciali di finanziamento.

Una riduzione rilevante della spesa militare non appare giustificata solo dalla situazione di emergenza della finanza pubblica, ma anche dalla necessità, in Italia come nel resto del mondo, di ridimensionare il ruolo e l'entità dello strumento militare nella nuova situazione internazionale, succedutasi alla crisi del blocco dei paesi dell'ex URSS e al conseguente scioglimento del Patto di Varsavia.

Vogliamo riservare le osservazioni finali ad un confronto sintetico con la «filosofia» delle proposte di questi anni sul nuovo modello di difesa.

Il nostro progetto non è certo paragonabile agli oltre 70.000 volontari chiesti dai vertici militari, non solo per il numero (15.000 in armi, altri 10.000 disarmati e nonviolenti), e nel contempo dà una soluzione praticabile al problema di fondo, che è quello di dare strumenti concreti all'ONU per divenire veramente un'organizzazione che salvaguardi i diritti delle nazioni e dei cittadini del Pianeta, e non un organismo senza capacità di intervenire nelle varie crisi politiche internazionali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la nostra proposta il volontariato non diventa una professione, ma un periodo limitato della vita dei cittadini che faranno tale scelta, che oltre ad un trattamento economico poco più che discreto avranno come unico vantaggio quello di poter accedere al 10 per cento dei posti disponibili in alcuni corpi dello Stato. Si tratta di corpi preposti all'ordine pubblico e qualcuno potrebbe fare delle obiezioni perchè nel nostro paese l'ordine pubblico pare che si possa tutelare solo con le armi. È una logica che riteniamo superata: com-

battere l'evasione fiscale, elevare multe o controllare il traffico, compiere azioni (e sono molte) volte alla difesa dell'ordine sociale non sono attività che costringono all'uso ed al porto di armi, tutt'altro. È questa la ragione che ci ha spinto a prevedere la possibilità, per i volontari che si arruolino nei corpi di polizia, di praticare l'obiezione all'uso delle armi, stabilendo in tale modo un primo passo verso una smilitarizzazione non solo della difesa armata, ma anche di tutto ciò che riguarda l'ordine e la convivenza nella nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizio militare e servizio di protezione civile)

1. I soggetti alla leva, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, qualora in sede di visita di leva risultino idonei, svolgono, se non si siano dichiarati obiettori di coscienza ai sensi delle norme vigenti, un servizio militare nelle Forze armate, secondo le modalità della presente legge, o, nel caso risultino esuberanti rispetto alle esigenze delle Forze armate, un servizio di protezione civile.

Art. 2.

(Servizio militare di leva)

1. La durata del servizio militare di leva è di sei mesi. Al termine di tale periodo i cittadini che abbiano svolto servizio militare di leva, per ulteriori sei mesi, sono a disposizione per esigenze di difesa territoriale, partecipando ad attività addestrative settimanali della durata di ventiquattro ore e risiedendo presso il loro domicilio, e possono essere richiamati in servizio dalle rispettive unità di appartenenza in caso di esigenze di mobilitazione.

2. Il servizio militare di leva viene svolto nella regione di residenza dell'arruolato, con possibilità di spostamento a fini addestrativi e di servizio nelle regioni confinanti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, su proposta del Ministro della difesa, il governo emana le norme attuative del presente articolo rivedendo in particolare l'organizzazione delle Forze armate e la loro disloca-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione territoriale, indicando criteri e modalità di programmazione del numero dei militari di leva necessari in relazione alle esigenze ed al gettito di leva ipotizzato.

Art. 3.

(Servizio di protezione civile)

1. I cittadini obbligati alla leva, abili ed arruolati, che risultino esuberanti rispetto alle esigenze delle Forze armate per il completamento degli organici programmati, vengono destinati, tenendo conto delle preferenze espresse al momento del reclutamento, al servizio di protezione civile, con compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il servizio di protezione civile è organizzato dal Dipartimento della protezione civile, ha una durata di dodici mesi ed è prestato presso regioni, province o comuni di residenza degli arruolati.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Governo emana il regolamento di attuazione del presente articolo, ivi compresa l'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civili che impieghino cittadini in servizio di leva, coordinandole in particolar modo con quelle del Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 4.

(Carattere difensivo dello strumento militare e sperimentazione della difesa civile non-violenta)

1. Il modello di difesa, l'addestramento ed i sistemi d'arma delle Forze armate italiane hanno un carattere esclusivamente difensivo rispondente all'ispirazione della Costituzione della Repubblica ed alla volontà di pace del popolo italiano.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Tutti i giovani che stiano svolgendo servizio di leva, sia nelle Forze armate che nella protezione civile, vengono addestrati alla difesa civile nonviolenta.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, il Governo, di concerto con gli enti locali e gli enti abilitati all'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile, promuove una Scuola nazionale di formazione alla difesa civile nonviolenta il cui diploma sia condizione necessaria per l'addestramento alla difesa civile nonviolenta dei giovani che stiano svolgendo servizio di leva.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro della difesa e sentite le competenti commissioni parlamentari, emana il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 5.

*(Cooperazione internazionale alla pace
e alla sicurezza)*

1. In applicazione della Costituzione della Repubblica, l'Italia rifiuta la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, recepisce principi e contenuti della Carta delle Nazioni Unite e i trattati internazionali sui diritti umani e dei popoli, partecipando quindi ad iniziative di cooperazione internazionale per la pace e la sicurezza esclusivamente in coerenza con tali prescrizioni.

2. L'Italia partecipa con propri reparti ad azioni di cooperazione e interposizione di forze disarmate e ad azioni di pubblica sicurezza decretate dall'ONU.

Art. 6.

*(Forze volontarie disarmate di protezione
internazionale)*

1. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione del nostro paese ai compiti di cui all'articolo 5, è costituito un servizio volontario di protezione internazionale, nell'am-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bito della protezione civile, formato da 10.000 volontari, di preferenza obiettori di coscienza, per interventi non armati di soccorso, cooperazione, protezione civile e interposizione nonviolenta.

2. Sono a carico del bilancio dello Stato le spese sostenute da enti convenzionati per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio civile o da enti di volontariato internazionale per iniziative di diplomazia popolare, preventivamente programmate ed accettate dagli Stati ospitanti.

Art. 7.

(Forze volontarie armate per compiti di protezione internazionale)

1. Al fine di garantire una partecipazione del nostro paese ai compiti di cui all'articolo 5, le Forze armate possono mantenere alle armi 15.000 volontari per interventi di pubblica sicurezza internazionale, secondo le seguenti entità:

- a) Esercito: 10.000 unità;
- b) Marina: 3.000 unità;
- c) Aeronautica: 2.000 unità.

Art. 8.

(Compiti e modalità di impiego delle forze volontarie)

1. L'impiego dei reparti di forze volontarie è possibile previa deliberazione del Parlamento e nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

2. L'impiego di reparti di volontari fuori dai confini nazionali è possibile solo se sotto comando diretto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9.

(Modalità di arruolamento, durata, trattamento economico e benefici delle forze volontarie)

1. Tutti i cittadini che siano stati dichiarati abili per il servizio di leva possono

presentare domanda di arruolamento nei servizi volontari disarmati ed armati di cui agli articoli 6 e 7.

2. I cittadini di sesso femminile partecipano senza alcuna discriminazione ai concorsi per il reclutamento nei servizi volontari disarmati ed armati di cui agli articoli 6 e 7.

3. La durata del servizio volontario è di tre anni, non rinnovabile più di una volta.

4. Ai volontari di cui agli articoli 6 e 7 competono il trattamento economico previsto per i carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

5. Il 10 per cento dei posti da coprire annualmente nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato e nei Corpi di polizia municipale è riservato ai cittadini che abbiano prestato senza demerito servizio nelle forze volontarie, con diritto di obiezione all'uso delle armi.

Art. 10.

(Riduzione programmata della spesa militare)

1. L'applicazione delle presenti norme deve comportare una riduzione programmata della spesa militare in relazione alla necessità di riduzione del debito pubblico.

2. La programmazione della riduzione deve portare, entro cinque anni, da cui al comma 1, ad un taglio delle spese per la funzione difesa di almeno il 30 per cento, in termini reali, delle spese previste nel bilancio di previsione per il 1994.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. In attesa di una riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in particolare della composizione e dei compiti del Consiglio di sicurezza, la partecipazione dell'Italia alle operazioni contemplate all'articolo 5, mediante contingenti composti da forze volontarie di cui agli articoli 6 e 7, è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

subordinata alla preventiva autorizzazione del Parlamento, con esclusione di ogni intervento fuori dai confini nazionali non espressamente previsto da risoluzioni dell'ONU, che assuma carattere di aggressione militare o comunque sia in disaccordo con i principi e le prescrizioni della Carta delle Nazioni Unite.